

CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

Ufficio d'ambito di Lecco (in seguito anche "Azienda Speciale"), con sede in Lecco, corso Matteotti 9, codice fiscale n. 92065260132 e partita IVA n. 03446670139 rappresentata dal Presidente Paolo Negri;

e

Lario Reti Holding S.p.A., il Gestore del Servizio Idrico Integrato (in seguito "Gestore"), con sede in Lecco, Via Fiandra n. 13, codice fiscale e partita IVA n. 03119540130 rappresentata dal _____;

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "*Interventi per la ripresa economica*" pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo "*Interventi per la ripresa economica*" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "*Interventi per la ripresa economica*", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "*Programma degli interventi per la ripresa economica*" che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, e che prevedeva un finanziamento regionale complessivo pari a euro 2.964.385.033,00;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3749 del 30/10/2020 con la quale Regione Lombardia ha disposto, in merito alla sopracitata d.g.r. n. XI/3531/2020, "*nuove determinazioni e aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*", per un importo complessivo di finanziamento pari a euro 2.949.122.367,00, approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, che sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1,2,3 e 4 della d.g.r. 3531/2020, nonché approvando l'Allegato 5, quale parte integrante e sostanziale della medesima d.g.r.;

CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, sono previsti "*Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato*" per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00 ripartiti in euro 24.000.000,00 sull'annualità 2021, in euro 30.000.000,00 sull'annualità 2022 ed in euro 10.000.000,00 sull'annualità 2023;

RICHIAMATA, infine, la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 che costituisce "*Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato*" – approvazione piano interventi finanziabili e relative disposizioni attuative" e che contestualmente:

- approva l'Allegato A recante "*Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato*" che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19;

- assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per l'esecuzione di n. 110 interventi dei n. 164 finanziabili di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 64.000.000,00 secondo gli importi indicati nell'Allegato A medesimo;
- approva lo schema di Convenzione recante "Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato" da sottoscrivere tra la Regione Lombardia e gli uffici d'ambito "beneficiari";

VISTA la Convenzione recante le "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" sottoscritta tra la Regione Lombardia e l'Azienda Speciale Ufficio di Ambito di Lecco e registrata al protocollo aziendale con il n. 113 del 20/01/2021;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 29/01/2021 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale ha preso atto della suddetta Convenzione ratificandone la sua sottoscrizione da parte del Presidente dell'Azienda Speciale;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 4 gennaio 2016, che regola i rapporti tra l'azienda speciale provinciale Ufficio d'ambito di Lecco e il Gestore del SII nell'ATO di Lecco;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Con la presente Convenzione, le parti intendono regolare i reciproci impegni in ordine al trasferimento al Gestore dei contributi a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica" per la progettazione e la realizzazione da parte del Gestore del servizio idrico integrato di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare gli interventi.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il Gestore del servizio idrico integrato accetta il ruolo di *Soggetto attuatore* (stazione appaltante) degli interventi individuati nella d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, complessivamente pari ad euro 4.309.826,21, e s'impegna a svolgere gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale del Fondo assegnato sono riportati nella seguente tabella:

TABELLA 1 – "INTERVENTI FINANZIABILI"

CODICE Intervento	Titolo dell'intervento	Quadro economico totale (€)	Importo Finanziamento assegnato (€)
58	Comune di Vendrogno - realizzazione rete fognaria in località Noceno	317.824,00 €	158.912,00 €
120	Casargo - Fognatura Indovero e Narro	477.212,00 €	238.606,00 €
88	Realizzazione nuovi tratti di acquedotto e fognatura a Colle Brianza e Santa Maria Hoè	1.008.249,52 €	504.124,76 €
103	Dismissione impianti di depurazione in Comune di Tremenico e collettamento reflui all'impianto di Vestreno	1.670.200,00 €	717.774,90 €
116	Barzanò Via Giovanni XXII-Studio generale collettore fognatura per risoluzione problematiche varie e individuazione interventi di risoluzione	1.447.706,90 €	723.853,45 €

99	Adeguamento impianto di Barzio	1.450.200,00 €	725.100,00 €
101	Adeguamento impianto di Erve	169.924,24 €	84.962,12 €
114	Spostamento e adeguamento collettore intercomunale - Annone Brianza	735.000,00 €	367.500,00 €
18	Serbatoio Taiello Comuni di Airuno, Valgrehentino e località limitrofe	362.094,95 €	181.047,48 €
90	Valmadrera - Realizzazione nuovo serbatoio Belvedere	745.891,00 €	372.945,50 €
91	Realizzazione collettore intercomunale di acquedotto al servizio dei Comuni di Suello e Cesana Brianza - 2 stralcio	470.000,00 €	235.000,00 €
122	Comune di Mandello - Estensione rete Maggiana	190.000,00 €	-
100	Adeguamento impianto di Mandello del Lario	3.308.000,00 €	-
102	Adeguamento impianto di Esino	822.000,00 €	-
92	Vendrogno Cà Maggiore - potabilizzazione	256.311,00 €	-
89	Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto piani Resinelli	717.000,00 €	-
	Totale	14.147.613,61 €	4.309.826,21 €

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno riassegnate, nelle misure e secondo le modalità di cui alla convenzione sottoscritta tra la Regione Lombardia e l'Ufficio d'ambito di Lecco, su proposta dell'Azienda Speciale, direttamente per l'attuazione degli interventi individuati nella Tabella medesima e non oggetto di finanziamento in fase iniziale, ovvero per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi già avviati nella prima fase, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto.

ART. 5 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L'Azienda Speciale si impegna a trasferire al Gestore il finanziamento erogato da Regione Lombardia per dare corso alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di euro 4.309.826,21, secondo la ripartizione indicata nel medesimo art.4.

Il Gestore si impegna a:

- 1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma allegato, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.
- 2 Segnalare all'Azienda Speciale i problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per risolverli.
- 3 Trasmettere all'Azienda Speciale con cadenza semestrale i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi all'Azienda Speciale dal Gestore mediante la predisposizione di una relazione che raccolga i dati trasmessi, a firma del RUP, oppure, qualora vi siano più RUP, una relazione di sintesi che raccolga i dati trasmessi dai suddetti RUP, contenente i dettagli relativi all'avanzamento tecnico-amministrativo dei singoli progetti con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - a) livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 - b) avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovrà essere trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d'asta conseguito ed il cronoprogramma dei lavori aggiornato, validato dal RUP;
 - c) avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;

- d) avanzamento della spesa, con allegata una tabella riepilogativa dei costi sostenuti e dei relativi estremi di pagamento;
 - e) cronoprogramma procedurale aggiornato. Qualora lo scostamento temporale rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma precedentemente trasmesso sia superiore a 120 giorni. Il Gestore dovrà darne congrua motivazione nella relazione di cui al precedente punto 3 del presente art. 5.
- 4 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r 1751 del 17 giugno 2019 *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30”* (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019).
- 5 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

L’Azienda Speciale e il Gestore si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell’intervento.

ART. 6 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Per le eventuali varianti in corso d’opera, ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), il RUP deve indicare nella relazione semestrale, di cui all’art. 5 punto 3 della presente Convenzione, le motivazioni che hanno condotto all’adozione della variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante stessa.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il finanziamento sarà erogato dall’Azienda, su richiesta del Gestore, con le seguenti modalità:

- a) **Anno 2021: A)** I acconto da erogare all’atto della sottoscrizione, nella misura pari al 35% del valore degli interventi che saranno avviati nel corso del 2021 (codice intervento nr. 58, 101 e 114) quantificato in 428 mila euro; **B)** II acconto, al netto del I acconto ricevuto, al completamento delle opere avviate nell’anno. Il completamento sarà attestato dal certificato di ultimazione lavori.
- b) **Anno 2022: C)** III Acconto da erogare entro 30 giorni dal trasferimento da parte della Regione, nella misura pari al 35% del valore degli interventi che saranno avviati nel corso del 2022 (codice intervento nr. 120, 88, 103, 116, 99, 18, 90 e 91) quantificato in 1.462 mila euro; **D)** IV acconto, al netto del III acconto ricevuto e nei limiti di quanto già trasferito dalla Regione, relativamente ai consuntivi maturati al 31.12 relativamente alle opere completate nell’anno o ancora in corso. Il completamento sarà attestato dal certificato di ultimazione lavori.
- c) **Anno 2023: E)** V acconto da erogare entro il 30.6, previo trasferimento da parte della Regione, nella misura pari ai consuntivi maturati alla data del 30.5 e comunque sempre nei limiti di quanto già trasferito dalla Regione.

Previo accordo tra le parti, si provvederà, per ciascun intervento, a determinare il saldo finale dei contributi concessi tenendo conto dei quadri economici iniziali, delle economie conseguite e delle varianti riconosciute. Il Saldo da erogare avverrà entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione e dei quadri economici dopo l’aggiudicazione dei lavori, dopo eventuali varianti e finale.

L’Azienda Speciale si impegna all’erogazione dei contributi previsti nei termini sopra indicati per gli acconti I, III e V; nei restanti casi entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica della regolarità della documentazione ricevuta.

ART. 8 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di gara di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente art. 6 e sostenute dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra l'Azienda Speciale e la Regione Lombardia. L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero.

ART. 9 CONTROLLI

Il Gestore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte dalla Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o dall'Azienda Speciale, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dall'Azienda Speciale e quelli eventualmente richiesti dalla Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'Azienda Speciale e/o dalla Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte dalla Regione Lombardia.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall'Azienda Speciale, anche avvalendosi di altro soggetto individuato a norma di legge.

La Regione Lombardia potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche *in loco*, cui il Gestore deve offrire la massima collaborazione.

ART. 10 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Gestore dovrà rispettare le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato e si impegna ad effettuare i correttivi necessari affinché vengano rispettati i vincoli di spesa imposti dalla Regione Lombardia (808.092,42€ nel 2021, 1.723.930,49€ nel 2022 e l'intero contributo finanziario concesso nel 2023).

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento complessivo degli interventi e il rispetto del cronoprogramma allegato e segnalerà all'Azienda Speciale nella relazione semestrale di cui all'art. 5, punto 3, della presente Convenzione, motivandolo, ogni scostamento dal cronoprogramma allegato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 11 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione i quali saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata della stessa, e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679, nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy), e nel D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Azienda Speciale e Gestore si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione.

Nell'ipotesi insorgesse una controversia fra Azienda Speciale e Gestore, la parte che per prima presentasse richiesta scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 13, assegnerà all'altra parte un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all'altra parte motivata comunicazione

dell'intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al precedente capoverso del presente art. 13, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un'intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Lecco.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

AZIENDA SPECIALE

.....

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

.....